

Numero scheda 06.620.19S

## CONSULTAZIONE E COPIA LISTE ELETTORALI

Domanda di consultazione o copia dell'elenco delle persone iscritte nelle liste elettorali del Comune Casalecchio di Reno.

**Area** AREA SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF  
**Responsabile** FARNE' MASSIMO  
**Servizio** Ufficio Elettorale / Statistica

### Modalità di richiesta

LETTERA  
FAX  
DI PERSONA  
WEB

### Atto conclusivo

In caso di accoglimento:

FORMA: Consultazione o ritiro copia delle liste elettorali  
TERMINE DI VALIDITA': Illimitato  
ADOTTATO DA: Funzionario incaricato dal Sindaco

In caso di diniego:

FORMA: Comunicazione contenente le ragioni del diniego  
TERMINE DI VALIDITA': Fino alla presentazione di una nuova domanda  
ADOTTATO DA: Funzionario incaricato dal Sindaco

### Termine chiusura

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda corretta e completa da parte del Comune.

Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

### Requisiti

Le liste elettorali possono essere richieste in consultazione o in copia:

- per finalità di applicazione della disciplina in materia elettorale, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o di carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (comma 5 art. 51 D.P.R. 223/1967 modificato dal comma 5 art. 177 D.LGS. 196/2003)

- nello svolgimento del proprio mandato in caso di consiglieri e assessori comunali (comma 2 art.43 D. LGS. 267/2000)

E' ammesso il rilascio di copia delle liste elettorali per lo svolgimento di attività di propaganda elettorale da parte di partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati, comprese la selezione dei candidati alle elezioni primarie.

Gli atti riguardanti la revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre consultabili da chiunque ne fa richiesta.

### **Documentazione**

Modulo di domanda compilato e:

- presentato e firmato di persona dal richiedente in presenza del dipendente addetto (il richiedente deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)  
- già firmato dal richiedente e inviato tramite servizio postale / fax o presentato da persona diversa, allegando la fotocopia del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

- inviato telematicamente solo a una delle seguenti condizioni:

a) è firmato digitalmente dal richiedente

b) il richiedente viene identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o altri strumenti che consentano l'individuazione di chi effettua la dichiarazione

c) è trasmesso tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del richiedente

d) è firmato con firma autografa del richiedente, viene scansionato insieme al documento di identità o riconoscimento del richiedente e trasmesso tramite posta elettronica semplice

### **Normative**

- Delib. Garante Privacy dell'11 febbraio 2010 "Misure in materia di propaganda elettorale - esonero dall'informativa"

- Delib. G.C. 670 del 21 settembre 1993 "Revisione ed adeguamento tariffe servizi comunali diversi (riproduzione atti e documenti, rilascio copie, pubblicazioni, elaborati, ecc.) e rideterminazione dei corrispettivi per lavori effettuati dal Centro elettronico per conto terzi e privati"

- Delib. Garante Privacy del 7 settembre 2005 "Propaganda elettorale: il 'decalogo' del Garante"

- Delib. Garante Privacy del 12 febbraio 2004 "Privacy e propaganda elettorale. Decalogo elettorale"

- Comma 5 art. 177 D.LGS. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

- 
- D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
  - Art. 51 D.P.R. 223 del 20 marzo 1967 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"

### **Contribuzione dell'ente**

Nessuna

### **Costo per l'utente**

Il rilascio di copia ha un costo di Euro 50,41.

Il pagamento può avvenire:

- tramite versamento sul c/c postale n° 17292400 intestato a: "Comune di Casalecchio di Reno - Servizio Tesoreria" con causale: "Copia liste elettorali"
- tramite versamento sul c/c bancario presso Unicredit Banca, codice IBAN IT7800200836671000000756804, con causale: "Copia liste elettorali"

ATTENZIONE: in caso di richiesta di copia da parte di partito politico, rappresentante di lista o i comitato promotore del referendum in occasione delle elezioni o del referendum: Nessun costo.

### **Dove rivolgersi**

Servizi Demografici - Ufficio Elettorale

### **Note**

Le liste elettorali si distinguono in:

- generali = comprendono tutti gli elettori del Comune
- sezionali = comprendono solo gli elettori di ciascuna sezione in cui è suddiviso il territorio comunale
- aggiunte = riguardano Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, oppure comprendono gli elettori del Comune comunitari per l'elezione del Parlamento europeo o per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale

Le liste elettorali sono distinte fra uomini e donne e contengono per ciascun elettore:

- cognome e nome (per le donne sposate o vedove anche il cognome del marito)
- luogo e data di nascita
- numero, parte e serie dell'atto di nascita
- indirizzo

Nelle liste elettorali viene iscritto chi ha:

- compiuto almeno 18 anni di età

- cittadinanza italiana

ATTENZIONE: possono essere iscritti anche i cittadini di uno Stato appartenente

---

all'Unione Europea residenti a Casalecchio di Reno solo per l'elezione degli organi del Comune (liste aggiunte)

- residenza a Casalecchio di Reno

ATTENZIONE: la residenza non è richiesta per i cittadini iscritti nei registri dell'A.I.R.E. - Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero del Comune di Casalecchio di Reno, per i quali la Legge prevede norme particolari

- assenza di cause ostative (es. provvedimenti del Tribunale che prevedono l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali, fra cui la libertà vigilata o il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o Province, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 2 D.P.R. 223/1967)

Le liste elettorali vengono aggiornate attraverso revisioni semestrali, dinamiche o dinamiche straordinarie.

ATTENZIONE: la copia delle liste elettorali viene rilasciata solo in formato elettronico.